

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1879

Dunque ben diciamo: questa figura di reato è identica alla legge attuale, inquantochè semplici cittadini, cui la legislazione civile impone l'obbligo di compiere certi atti innanzi all'ufficiale di stato civile, in epoche determinate, se omettano di adempirvi, commettono un reato. E si badi che esso non è considerato dal Codice penale come una semplice contravvenzione di polizia, ma come un delitto, perchè si minaccia la pena del carcere per tre mesi.

Dunque io sono esattamente nel vero, e nè anche per involontario errore, chè diversamente sarebbe impossibile, mi feci lecito citare davanti alla Camera, e rivolgendomi ai miei colleghi, una disposizione di legge meno esatta e conforme alle mie affermazioni. Quando poi l'onorevole Chimirri mi dice che non conosce esempio di alcuna legislazione, in cui si sieno puniti, oltre al ministro del culto, anche i semplici contraenti ed i testimoni per ommissione degli atti dello stato civile necessari all'efficacia legale del matrimonio, mi sono permesso d'interromperlo, ed ora mi affretto a rettificare questa sua assertiva, bastandomi rammentare che nella legislazione napoletana, in un paese che ebbe una scuola giuridica splendida, e che fu patria di grandi criminalisti, come Mario Pagano, Raffaelli e Niccolini, contenevasi appunto disposizione somigliante in una legge, la quale fu preceduta da lunghe discussioni innanzi eminenti consessi consultivi. Essa porta la data del 23 settembre 1828, e ne leggerò il solo articolo 1: « I matrimoni, i quali mancano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli articoli 67 e 189 del Codice civile sottoporranno i *contraenti* » (ascolti bene l'onorevole Chimirri) « i *contraenti* alla pena della prigione da sei mesi ad un anno. Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro, i quali scientemente avranno, *come testimoni*, prestato la loro assistenza agli atti di clandestine contrattazioni. » Imperocchè quella legge giustamente qualificava matrimonio *clandestino* quello mancante degli atti civili, e non celebrato avanti l'ufficiale dello stato civile.

In un altro articolo poi contenevasi una disposizione molto più severa di quelle che oggi il Governo ci propone, ed è questa: « La contrattazione del matrimonio clandestino, nel tempo in cui la legge richiede il consenso espresso degli ascendenti, sarà *causa di diseredazione* da parte di quegli ascendenti il cui consenso era necessario. »

Dunque sotto la legislazione napoletana, che è stata in vigore sino al 1865, non solo non era permesso di far precedere la benedizione nuziale innanzi al parroco, senza che questi fosse sottoposto a pena, ma erano puniti altresì i semplici *contraenti*

ed i *testimoni* che v'intervenivano, coll'aggiunta gravissima della *diseredazione* quando mancasse anche il consenso degli ascendenti.

E chi fu, o signori, l'autore di questa legge? Ricordatene l'epoca; era Francesco I, il più divoto, anzi il più fanatico tiranno d'Italia, il più osservante delle prerogative della santa Chiesa, almeno nella forma in cui governava quel disgraziato paese.

Non si venga dunque oggi a declamare che noi violiamo i diritti della Chiesa e della coscienza, che facciamo cosa nuova e senza esempio. Io lodo ed ammiro l'ingegno e la parola dell'onorevole Chimirri, ma assai mi doise di scoprire nel suo discorso che anche egli vive in un ordine di idee assolutamente ripugnanti ai principii ed ai bisogni della società moderna. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ora spetterebbe di parlare all'onorevole relatore. (*A domani! a domani!*) Mi sembrerebbe però opportuno, se nessuno si oppone, di dichiarare chiusa fin d'ora la discussione generale. (*Sì! sì!*)

PARENZO, *relatore*. Riservata però la facoltà di parlare al relatore.

PRESIDENTE. Naturalmente: riservato il diritto di parlare al relatore. Dichiaro dunque chiusa la discussione generale.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grimaldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRIMALDI, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione fatta dalla vostra Commissione sulla proposta di modificazioni introdotte dal Governo sul disegno di legge delle costruzioni ferroviarie. (*Bravo! — Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati. E siccome io ho speranza che essa possa essere stampata e distribuita entro domani, così mi sembrerebbe opportuno stabilire fin d'ora che il seguito della discussione del disegno di legge per le costruzioni ferroviarie sia rimandato a lunedì prossimo. (*Sì! — Benissimo!*) Sta bene? (*Benissimo!*)

Resta dunque così stabilito.

NAPODANO. Io chiederei di parlare per...

PRESIDENTE. Su che cosa? Sull'ordine del giorno?

NAPODANO... sapere a che punto sono i lavori della Commissione sul disegno di legge, presentato fino dal gennaio, relativo alle nuove costruzioni marittime.

PRESIDENTE. Vuol dire relativo ai porti.